

1. almeno 9 mq - un posto letto;
 2. almeno 12 mq - due posti letto;
 3. almeno 16 mq - tre posti letto;
 4. oltre 24 mq - quattro posti letto;
- c) soggiorno con letto (se con angolo cottura aggiungere 4 mq):
1. almeno 14 mq - un posto letto;
 2. almeno 20 mq - due posti letto;
 3. oltre 26 mq - tre posti letto.

Le unità immobiliari destinate alle attività ricettive di cui al presente articolo devono essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato primo I al decreto del Ministro dell'Interno 3 settembre 2021 (Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.”;

- b) all'articolo 47, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. La capacità ricettiva è rapportata ai seguenti parametri:

- a) per le camere con un posto letto la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati;
- b) per le camere con due posti letto, la superficie minima deve essere uguale o superiore a 12 metri quadrati, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più.

Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d'igiene comunali fatte salve le deroghe previste dai regolamenti comunali vigenti per gli immobili situati nei centri storici e per gli immobili rappresentativi dell'identità del territorio di riferimento classificati nella categoria catastale A11.

Le unità immobiliari destinate alle attività ricettive di cui al presente articolo devono essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato primo I al decreto del Ministro dell'Interno 3 settembre 2021. L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.

Art. 15

Modifiche alla l. r. 59/2017

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), all'articolo 11, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11 bis. Per garantire la sicurezza e l'efficacia delle battute di caccia, soprattutto in contesti dove la fauna selvaggia è abbondante, è fatto obbligo per gli ATC di dotarsi di un perito balistico iscritto all'albo dei periti balistici presso il tribunale. La presente disposizione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Puglia.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli